



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 01-07-2024 Numero 8

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di luglio alle ore 18:10, presso la Sede Comunale, alla Prima convocata in sessione Straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

| Consiglieri | Pres./Ass. | Consiglieri | Pres./Ass. |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Massi Biagio | P | Mariani Erminia | P |
| Piccioni Giorgia | A | Santirocco Stefano | P |
| Grasso Elia | P | Pandolfelli Eleanna | P |
| Bastianelli Stefano | P | Di Pizio Angelo | A |
| Pontuti Mirella | P | Forlì Paolo | P |
| Biagi Luca | A | Di Felice Fabio | P |
| Moretti Claudio | P | | |

| | |
|--------------|----------------|
| Assegnati 13 | Presenti n. 10 |
| In carica 13 | Assenti n. 3 |

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Valerio Brignola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Biagio Massi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona la proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle tariffe TARI – anno 2024.

Il Consigliere Di Felice fa presente la necessità di valutare l'effettiva quantificazione del riciclo imputabile a Colonnella.

Il contenuto degli interventi è riportato nella trascrizione (effettuata dalla ditta Bartalucci s.a.s. di Empoli) della registrazione della seduta consiliare (effettuata dalla associazione Umana Arte di Alba Adriatica), allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale - All. 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art.1, comma 639, della Legge n.147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale – IUC che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Il comma 738 dell'art.1 della Legge n.160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (Imposta Unica Comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti TARI;
- I commi 641 e seguenti del citato art.1 della Legge n.147/2013, disciplinano la TARI;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- Il decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 30 dicembre 2021 (c.d. “Milleproroghe”) convertito nella legge 25 febbraio 2022 n.15, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022 i comuni in deroga all'art.1, comma 683 della Legge n.147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- il comma 11 dell'art. 43 del D.L. 17 maggio 2022 n.50 il quale ha aggiunto all'art 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i seguenti periodi:«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione di ARERA n.444/2019 recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità N.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF di aggiornamento biennale del metodo tariffario rifiuti MTR 2;
- il documento per la consultazione 275/2023/R/Rif contenente gli orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti MTR-2, necessario, a causa di un aumento dei costi di gestione dovuti all' inflazione ;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI altresì, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);”;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2022 è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) modificato con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 23/05/2023;

ATTESO che con deliberazione n. 389/2023 ARERA ha fornito le indicazioni relative all’aggiornamento obbligatorio biennale 2024-2025, in relazione ai dati del PEF pluriennale 2022-2025;

RISCONTRATO che con determina n. 1/2023 ARERA ha stabilito le modalità per l’aggiornamento biennale 2024-2025, approvando i modelli per realizzare detta procedura, fra cui il Tool per l’elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

RILEVATO che le nuove disposizioni consentono di aumentare il limite di crescita del PEF fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di “costi riconosciuti”, e in primis apposite componenti finalizzate ad accogliere gli aumenti tariffari generati dall’alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell’anno 2022;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, con particolare riferimento alle previsioni relative all’aggiornamento biennale 2024-2025, secondo il Tool approvato da ARERA con determina n.1/2023;

- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l’importo validato del PEF relativo all’anno 2024, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- i costi indicati nel PEF del biennio 2024-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2024;

VISTA la delibera n. 386/2023/R/RIF con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

DATO ATTO che l'istituzione delle due suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente Ur1;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata Ur2;

CONSIDERATO che le due componenti perequative di cui sopra sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle due componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,10 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,50 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art.1, comma 651, della Legge n.147/2013 per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il prospetto PEF aggiornamento 2024-2025, allegato alla presente deliberazione, **ALLEGATO 1** ;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 sulla base del PEF 2024-2025, validato da parte dell'ETC competente - AGIR REGIONE ABRUZZO - con Determina n. 354 del 14/06/2024, pervenuto al nostro ente il 17/06/2024 e acquisito con -Prot. n. 4389- del 17/06/2024 (**ALLEGATO 2**);

TENUTO CONTO che:

- la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e ne costituisce pertanto costo da coprire con il gettito della tassa TARI;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis del D.L. 248/2007, nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- Le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche;

- Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- Le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che secondo le risultanze del PEF Rifiuti 2024-2025 , calcolato in funzione dei costi di esercizio di raccolta e smaltimento del gestore del servizio e del Comune di Colonnella (TE), seguendo le linee previste dall'Autorità validato dall' **Autorità Gestione Integrata Rifiuti Abruzzo**, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2024 ammonta ad 801.059,00, di cui parte variabile pari a € 560.388,00 e parte fissa pari a € 240.671,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 768.725,00 di cui parte variabile € 538.627,00 e parte fissa € 230.098,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA), nella misura del 5% come previsto dall'art.1. comma 666 della citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario con riferimento all'annualità 2024, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità,

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto che:

- il costo presunto del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è risultato di complessivi € 768.725,00 e comprende costi fissi per il 29,93% del costo totale e costi variabili per il restante 70,07%,
- rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/Rif, determinato come segue:
 - tasso di inflazione programmata: 2,7%
 - coefficiente recupero della produttività: 0,30%
 - coefficiente QL 0,0%
 - coefficiente PG 0,0%
 - coefficiente C116 0,0%
 - coefficiente CRI 7,0%

Limite alla crescita delle tariffe 9,4%

CONSIDERATO che il Comune di Colonnella (TE) per l'anno 2024 così come avvenuto nell'anno precedente , in base a criteri razionali, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza domestica nella misura del 60% e categoria di utenze non domestiche nella misura del 40%;

CONSIDERATO che le tariffe vengono determinate dal comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze-, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

CONSIDERATO che, secondo l'art. 33 del Regolamento della Tari vigente, fatta salva una diversa ripartizione nell'ambito della presente delibera, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate alle seguenti scadenze:

- 1^ rata: 30 luglio 2024
- 2^ rata: 30 settembre 2024
- 3^ rata: 30 novembre 2024

Oppure è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 luglio di ciascun anno, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs 241/1997, garantendo anche le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali:

-Rata unica scadenza 30/07/2024;

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23/05/2023 di approvazione del Regolamento Generale delle Entrate;
- La delibera di Consiglio Comunale n 3 del 29/04/2024 di approvazione dello Statuto dei diritti del contribuente;

VISTO il DPR n.158/1999;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione Prot. n. 4594 del 21/06/2024;

CON VOTI 7 favorevoli e 3 contrari (Pandolfelli Eleanna, Forlì Paolo, Di Felice Fabio) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di dare atto dei dati contenuti nel PEF aggiornamento pluriennale 2024-2025 (Tool ARERA 2022-2025, con particolare riferimento all'annualità 2024, validati dall'ETC competente AGIR ABRUZZO con determina n. 354 del 14/06/2024 come da documentazione, acquisita al Prot. n. 4389 in data 17/06/2024, Allegato 2 della presente delibera;

3) di dare atto che l'ammontare complessivo del PEF per la gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2024 ammonta ad € 801.059,00 di cui parte variabile pari a € 560.388,00 e parte fissa pari a € 240.671,00 mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 768.725,00, di cui parte variabile € 538.627,00 e parte fissa € 230.098,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

4) di approvare, come riportato nell'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 con l'applicazione prevalentemente degli stessi coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd) degli anni scorsi;

5) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario e assicura la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif, del 9,6%;

6) di dare atto che sulla tassa rifiuti dovuta va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA), nella misura del 5% come previsto dall'art.1. comma 666 della citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

7) di dare atto altresì che a decorrere dall'anno 2024 le bollette TARI dovranno comprendere le due componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023/R, denominate Ur1 e Ur2, rispettivamente di € 0,10 ed € 1,50 addebitate per ogni utenza destinate ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) a copertura, la prima dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, mentre la seconda a copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi;

8) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

9) di dichiarare, con separata votazione: 7 favorevoli e 3 contrari (Pandolfelli Eleanna, Forli Paolo, Di Felice Fabio) espressi per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Dott Biagio Massi

Il Segretario Comunale

Dott. Valerio Brignola

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

sulla PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO del 19-06-2024 n. 7

Oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Colonnella, 21-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

sulla PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO del 19-06-2024 n. 7

Oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Colonnella, 21-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 01-07-2024 Numero 8

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

Il sottoscritto Funzionario Responsabile attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 11-07-2024 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 11-07-2024

Responsabile del servizio
Il Responsabile della Pubblicazione
Giovanna Cichetti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Lì, 11-07-2024

Responsabile del servizio
Il Responsabile Area Affari Generali
Giovanna Cichetti

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)